

IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO (art. 104-114 LT e 83-91 LIFD)

DIRETTIVA N. I

(Valida dal 1. gennaio 2015 – Versione I.1)

INDICE

Pag.

Invio in formato elettronico dei conteggi dell'imposta alla fonte		3
Principi dell'imposta alla fonte		4
1. Assoggettati alla fonte in ragione dell'attività lucrativa dipendente esercitata in Svizzera		4
2. Inizio e fine assoggettamento		5
3. Matrimonio, divorzio, separazione di fatto o legale		5
4. Naturalizzazione - Ottenimento permesso C		5
Prestazioni imponibili da assoggettare all'imposta alla fonte		6
5. Proventi da attività lucrativa dipendente		6
6. Prestazioni in natura		6
7. Vantaggio auto		7
8. Assegni figli e altre indennità		7
9. Indennità per tragitto da e verso il luogo di lavoro		7
10. Indennità pasti / rimborso spese pasti		7
11. Proventi compensativi versati per il tramite del datore di lavoro		7 / 8
Tabelle e calcolo dell'imposta		9
12. Momento determinante		9
13. Reddito d'attività lucrativa		9
14. Proventi compensativi		9
15. Rettifica a fine anno o a fine rapporto di lavoro (conguaglio)	9 / 10 / 11 / 12	
16. Tabelle d'imposta (aliquote) e loro applicazione		13
17. Figli a carico		14
18. Famiglie monoparentali		15
19. Tabelle per doppi redditi (tabella C e tabella T)	15 / 16	
20. Tabella per attività accessoria (tabella D 10%)		17
21. Casi particolari		17
22. Permessi L		17
23. Procedura di conteggio semplificata - lavoro nero		18
24. Riserva tassazione ordinaria		18

Contestazione della trattenuta d'imposta alla fonte	19
25. Deduzioni individuali ammissibili su istanza o contestazione della trattenuta effettuata dal datore di lavoro.....	19
Obblighi del debitore d'imposta	20
26. In generale.....	20
27. Trattenuta d'imposta.....	20
28. Rendiconti trimestrali e riversamento all'autorità fiscale.....	20
29. Conteggio annuale.....	21
30. Modifiche relative al debitore d'imposta.....	21
31. Attestazione concernente l'imposta trattenuta.....	22
32. Obbligo d'annuncio del dipendente soggetto all'imposta alla fonte.....	22
33. Provvigione d'incasso.....	22
Responsabilità	23
34. Responsabilità in caso di trattenuta insufficiente.....	23
35. Sottrazione d'imposta.....	23
36. Appropriazione indebita.....	23
37. Frode fiscale.....	23
Apertura e stralcio della partita fiscale	24
38. Richiesta di apertura della partita fiscale.....	24
39. Richiesta di stralcio della partita fiscale.....	24
Informazioni	24

INVIO IN FORMATO ELETTRONICO DEI CONTEGGI DELL'IMPOSTA ALLA FONTE

Tramite il sistema "ELM-Quellensteuer" è data la possibilità ai datori di lavoro di inviare in formato elettronico i dati relativi all'imposta alla fonte a tutti i Cantoni. Per procedere in questo senso sarà tuttavia indispensabile dotarsi di un software salariale che possiede la certificazione Swissdec 4.0. Per maggiori informazioni vi preghiamo di prendere contatto con il vostro fornitore di software salariale oppure consultare il sito www.swissdec.ch.



Contestualmente, il Cantone Ticino si è dotato di un applicativo informatico grazie al quale è possibile inviare i dati in formato elettronico. L'applicativo, denominato "**IFonte**", è in grado di ricevere i dati trasmessi tramite il sistema "ELM-Quellensteuer"; dati che potranno essere importati direttamente dal proprio software salariale.

Lo stesso può essere infatti utilizzato in modalità attiva, rispettivamente passiva e più precisamente:

Gestione attiva

ripresa manuale dei dati anagrafici e delle trattenute con l'uso diretto dell'applicativo stesso.

Gestione passiva

ricevimento dei dati trasmessi tramite il sistema "ELM-Quellensteuer"; gli stessi verranno quindi importati automaticamente dal proprio software salariale certificato Swissdec 4.0 all'interno dell'applicativo "**IFonte**".

Vantaggi nell'utilizzo dell'applicativo "IFonte"

- Non viene richiesta nessuna installazione, applicativo presente su piattaforma Internet all'indirizzo www.ifonte.ti.ch;
- Ripresa guidata dei dati anagrafici dei dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte;
- Calcolo delle trattenute con l'aiuto di un calcolatore;
- Calcolo automatico della provvigione a favore del datore di lavoro;
- Creazione automatica della modulistica in formato .pdf ("*Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*", "*Rendiconto d'incasso globale trimestrale*", "*Conteggio annuale*", "*Attestato-ricevuta*");
- Stampa selettiva dei vari formulari;
- Trasmissione elettronica dei rendiconti trimestrali e del conteggio annuale;
- Nessun invio in formato cartaceo del "*Formulario d'annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*", rispettivamente dei rendiconti trimestrali.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ti.ch/fonte oppure tramite il numero di telefono 091/814.75.71 o all'indirizzo di posta elettronica dfe-ddc.ifonte@ti.ch dedicato unicamente al servizio di supporto per l'applicativo "**IFonte**".

I. ASSOGGETTATI ALLA FONTE IN RAGIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE ESERCITATA IN SVIZZERA

DIMORANTI

Lavoratori dipendenti stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 104 LT, art. 83 LIFD)

Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d'attività lucrativa dipendente.

In particolare possono rientrare in questa casistica:

- titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera;
- titolari di un permesso L (364 gg. / anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera;
- cittadini con libretto stranieri F, N e S.

RESIDENTI FISCALI ESTERI

Lavoratori dipendenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 114 LT, art. 91 LIFD)

Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d'attività lucrativa dipendente.

In particolare possono rientrare in questa casistica:

- titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all'estero;
- titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all'estero;
- titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri con residenza all'estero in un Comune italiano sito fuori dalla fascia di confine;
- titolare di un permesso G con residenza all'estero;
- dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90 giorni all'anno tramite notifica.

FRONTALIERI FISCALI

Lavoratori dipendenti che rientrano nell'applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974

Tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro nazionalità, titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri domiciliati in un Comune italiano in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d'attività lucrativa dipendente.

ATTENZIONE: se coniugato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare.

2. INIZIO E FINE ASSOGGETTAMENTO

L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia, **in funzione dell'età**, dal 1. gennaio dell'anno in cui il lavoratore compie il 18esimo anno di età (art. 8 cpv. 3 LT) e, **in funzione dell'attività**, dal primo giorno di lavoro (anche durante brevi periodi di lavoro e durante la validità di permessi per occupazione di breve durata o periodi di attesa).

3. MATRIMONIO, DIVORZIO, SEPARAZIONE DI FATTO O LEGALE

L'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa, poiché sostituito da quello ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha contratto matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).

Eccezione:

Il contribuente frontaliere che si sposa con un(a) cittadino(a) svizzero(a) o in possesso di un permesso di domicilio (C) e che nonostante ciò conserva lo statuto di frontaliere, permane assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte come tale.

In caso di divorzio oppure di separazione duratura di fatto o legale, il lavoratore straniero è nuovamente assoggettato all'imposta alla fonte se nel frattempo non ha ancora ottenuto un permesso di domicilio (permesso C). L'assoggettamento alla fonte ha inizio il mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il divorzio o la separazione.

In caso di decesso del coniuge, il lavoratore straniero che non ha ancora ottenuto il permesso di domicilio (permesso C), rimane comunque tassato in via ordinaria.

4. NATURALIZZAZIONE - OTTENIMENTO PERMESSO C

L'assoggettamento all'imposta alla fonte viene di regola sostituito da quello ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto la nazionalità svizzera.

PRESTAZIONI IMPONIBILI DA ASSOGGETTARE ALL'IMPOSTA ALLA FONTE

5. PROVENTI DA ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE

Sono imponibili tutti gli indennizzi versati o accreditati al contribuente per la sua attività lavorativa, in particolare il salario ordinario (mensile, orario risp. giornaliero, a cottimo, per ore supplementari), come pure le provvigioni, le gratifiche, i premi di anzianità e di giubileo, le indennità per cessazione di un'attività e di buona uscita, come pure le vacanze e i giorni festivi non goduti pagati in contanti, le prestazioni in natura (vitto e alloggio, appartamenti di servizio, vetture di servizio, ecc.), le mance e ogni altra prestazione valutabile in denaro, nonché qualsiasi altra prestazione imponibile versata posteriormente e non assoggettata in precedenti periodi fiscali.

Fanno parte del salario anche le prestazioni che il datore di lavoro versa a terzi per conto del suo dipendente (esempio: pagamento della pigione, presa a carico rate del leasing, ecc.).

Sono imponibili i **proventi lordi** senza alcuna deduzione. Il calcolo dell'imposta deve quindi essere eseguito sull'importo della prestazione prima della deduzione degli oneri sociali, della previdenza professionale, ecc. Le partecipazioni ai premi delle assicurazioni malattia o infortuni e della previdenza, ecc., come pure il pagamento delle imposte alla fonte (accordo sul salario netto), che il datore di lavoro assume in luogo e per conto del lavoratore, sono considerati elementi costitutivi del salario imponibile.

6. PRESTAZIONI IN NATURA

Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato:

	Giorno / CHF	Mese / CHF	Anno / CHF
Colazione	3.50	105.00	1'260.00
Pranzo	10.00	300.00	3'600.00
Cena	8.00	240.00	2'880.00
Pensione completa	21.50	645.00	7'740.00
Alloggio	11.50	345.00	4'140.00
Pensione completa con alloggio	33.00	990.00	11'880.00

Alloggio: quando il datore di lavoro non mette soltanto una camera a disposizione, ma un appartamento, si aggiungerà l'importo dell'affitto corrispondente al prezzo locale invece delle quote summenzionate, risp. l'importo di cui la pigione dell'appartamento è stato ridotto in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo.

7. VANTAGGIO AUTO

Qualora l'automobile di servizio possa essere utilizzata anche a scopi privati dal dipendente, occorre determinare il valore della prestazione di cui beneficia e aggiungerlo al salario lordo imponibile.

Il valore viene determinato calcolando mensilmente lo **0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno CHF 150.00/mese**. Per i veicoli in leasing occorre considerare il prezzo di acquisto in contanti (IVA esclusa) oppure eventualmente il prezzo dell'oggetto (IVA esclusa) indicati nel contratto leasing.

8. ASSEGNI FIGLI E ALTRE INDENNITÀ

Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro, costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL).

9. INDENNITA' PER TRAGITTO DA E VERSO IL LUOGO DI LAVORO

Fanno pure parte del reddito imponibile le prestazioni o le indennità del datore di lavoro per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro e ritorno, in quanto già considerate forfetariamente nel calcolo delle aliquote, conformemente all'art. 107 LT.

10. INDENNITA' PASTI / RIMBORSO SPESE PASTI

Tutti i contributi (contanti / buoni pasto) per i pasti consumati sul posto di lavoro, nonché il rimborso erogato ai dipendenti che sono principalmente attivi nel servizio esterno (oltre al 50%), vanno sommati al reddito lordo imponibile.

11. PROVENTI COMPENSATIVI VERSATI PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO

Tutti i proventi compensativi in relazione con l'attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta versati al dipendente **per il tramite del datore di lavoro** sono aggiunti al reddito lordo imponibile e l'ammontare totale deve essere imposto con l'aliquota corrispondente. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari.

I proventi compensativi che l'Istituto assicurativo o di previdenza versa **direttamente** all'assicurato (quindi che il dipendente riceve **non per il tramite del datore di lavoro**) non sono invece da computare al salario lordo imponibile. La trattenuta d'imposta su questi proventi è infatti operata direttamente dall'Istituto assicurativo o di previdenza in base alle tabelle ufficiali dell'imposta alla fonte, in merito alle quali si rimanda alla Direttiva N. 2.

In questi casi il datore di lavoro deve quindi limitarsi a tenere conto dei periodi di assenza (e cioè dei periodi durante i quali il lavoratore ha ricevuto un'indennità direttamente dall'Istituto assicurativo o di previdenza), questo per determinare l'aliquota applicabile al reddito del lavoro (ricostruzione del salario annuo su 360 giorni).

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel 2015)

- Contribuente titolare di un permesso G (frontaliere con rientro giornaliero), coniugato con un figlio a carico e moglie senza attività lucrativa (tabella BI);
- Periodo incompleto per inizio attività il 01.03 e indennità ore cassa malattia versate per il tramite del datore di lavoro;
- Attività dal 01.03 al 31.12;
- Salario annuale teorico compresi AF e I3.ma: CHF 70'000.00.

CHF 70'000.00 \Rightarrow tabella BI \Rightarrow aliquota d'imposta 2.90%

Calcolo della trattenuta d'imposta:

Mese	Salario CHF	%	IF CHF	IF totale CHF
Marzo	5'400.00	2.90%	156.60	
Aprile	5'400.00	2.90%	156.60	
Maggio	5'400.00	2.90%	156.60	
Giugno	5'400.00	2.90%	156.60	
Luglio	5'400.00	2.90%	156.60	
Agosto	5'400.00	2.90%	156.60	
Settembre	5'400.00	2.90%	156.60	
Ottobre				
Salario	3'200.00			
Indennità CM	1'900.00			
AF	200.00	2.90%	153.70	
Novembre	5'400.00	2.90%	156.60	1'406.50
Dicembre **				
Salario	5'400.00			
I3. ma	4'166.60			** 277.45
Totale effettivo	58'066.60	(I)		1'683.95

** Conguaglio su ultimo salario di CHF 9'566.60, imposta alla fonte **CHF 277.45**

(I) Salario determinante annuale su 360 giorni:

CHF 58'066.60 \times 360 / 300 = CHF 69'679.90, aliquota d'imposta 2.90%

12. MOMENTO DETERMINANTE

Ai fini dell'imposizione e dell'aliquota applicabile è determinante la situazione personale del contribuente al momento del pagamento, del versamento, della nascita del credito o della compensazione della prestazione imponibile.

Le modifiche a livello di stato civile e del numero dei figli, come pure l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa del coniuge, sono considerati dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale si è verificato l'evento. In caso di matrimonio tra due contribuenti assoggettati alla fonte, la modifica della tabella avviene pure con l'inizio del mese successivo a quello del matrimonio.

13. REDDITO D'ATTIVITA' LUCRATIVA

Per il calcolo della trattenuta d'imposta mensile, in caso di attività lucrativa principale, è determinante il salario lordo annuale del contribuente. Il datore di lavoro dovrà effettuare se del caso la relativa rettifica (conguaglio) a fine anno, oppure alla fine del rapporto di impiego.

14. PROVENTI COMPENSATIVI

I proventi compensativi (ad esempio le indennità per perdita di guadagno, di malattia, ecc.) versati al dipendente per il tramite del datore di lavoro sono normalmente sommati al reddito del salario annuale e rientrano nei proventi determinanti ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione (vedi punto 11).

15. RETTIFICA A FINE ANNO O A FINE RAPPORTO DI LAVORO (CONGUAGLIO)

Il datore di lavoro trattiene l'imposta, mese per mese, con riferimento alla rispettiva tabella, tenendo in considerazione il presunto reddito lordo dell'anno intero.

L'aliquota definitiva e la relativa imposta realmente dovuta sono poi determinate, sempre a cura del datore di lavoro, alla fine dell'anno (nell'ambito della trattenuta del mese di dicembre), rispettivamente alla fine del rapporto di lavoro, tenendo in considerazione il **reddito complessivo lordo di tutto l'anno**. L'eventuale imposta trattenuta per eccesso o per difetto durante l'anno (nell'ambito delle singole trattenute mensili) deve essere regolata direttamente dal datore di lavoro con il dipendente mediante conguaglio.

E' importante ricordare

a) per periodi di lavoro incompleti (l'assoggettato alla fonte lavora solo durante un certo periodo limitato e non per tutto l'anno), l'aliquota dovrà essere stabilita dal datore di lavoro tenendo conto di un salario corrispondente ad una attività annua completa (360 giorni). I giorni relativi a vacanze e a giorni festivi non goduti (pagati in contanti), non sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro;

b) per lavoro a tempo parziale (occupazione inferiore al 100% e quando non sono raggiunti i presupposti per l'applicazione della tabella D 10%) si applicano le seguenti normative:

- nel caso di **unica attività svolta** (il datore di lavoro è tenuto in questi casi a farsi rilasciare una relativa dichiarazione ufficiale vidimata dall'autorità del Comune di domicilio svizzero o estero in cui si attesti che il contribuente non svolge alcuna altra attività), l'aliquota applicabile è quella corrispondente all'effettivo salario conseguito. **L'autorità fiscale si riserva di richiedere, per il tramite del dipendente, un'attestazione fiscale rilasciata dall'autorità estera competente.**
- nel caso di attività esercitate presso più datori di lavoro o in caso in cui la residua percentuale di mancata occupazione fosse compensata con altre prestazioni di salario (indennità di disoccupazione o sostitutive di reddito), l'aliquota applicabile è quella riferita al corrispondente reddito per un'attività completa (conversione del salario al 100%).

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel **2015**)

- Contribuente titolare di un permesso B (dimorante), celibe (tabella R0);
- Salario annuo CHF 39'000.00 versato in 13 mensilità;
- Situazione normale con salario costante; il datore di lavoro può conoscere già all'inizio dell'anno l'aliquota esatta:

CHF 39'000.00 \implies tabella R0 \implies aliquota d'imposta 4.50%

Calcolo della trattenuta d'imposta:

Mese	Salario CHF	%	IF CHF	IF totale CHF
Gennaio	3'000.00	4.50%	135.00	
...	
...	
Novembre	3'000.00	4.50%	135.00	
Totale della trattenuta durante i primi 11 mesi				1'485.00
IF totale annuale	39'000.00	4.50%		1'755.00
Conguaglio da trattenere su dicembre				270.00

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel **2015**)

- Consulente estero, con attività lucrativa in Svizzera a tempo pieno, coniugato con moglie avente attività lucrativa, senza figli (tabella T0);
- Autorizzazione di soggiorno di corta durata tipo L valido dal 01.05.2015 al 30.04.2016;
- Salario: CHF 8'000.00 mensili.

Calcolo della trattenuta d'imposta - anno 2015:

CHF 8'000.00 x 8 mesi = CHF 64'000.00 \implies tabella T0 \implies aliquota d'imposta 12.20% **

***) Salario determinante per la fissazione dell'aliquota

CHF 8'000.00 x 12 = CHF 96'000.00

Imposta dovuta: CHF 64'000.00 x 12.20% = CHF 7'808.00

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel **2015**)

- Contribuente titolare di un permesso G (frontaliere con rientro giornaliero), celibe con attività al 50% + altra attività (tabella A0);
- Salario annuo CHF 23'400.00 versato in 13 mensilità;
- Situazione normale con salario costante; il datore di lavoro può conoscere già all'inizio dell'anno l'aliquota esatta:

CHF 23'400.00 x 100 / 50 = CHF 46'800.00 \implies tabella A0 \implies aliquota d'imposta 6.80%

Calcolo della trattenuta d'imposta:

Mese	Salario CHF	%	IF CHF	IF totale CHF
Gennaio	1'800.00	6.80%	122.40	
...	
...	
Novembre	1'800.00	6.80%	122.40	
Totale della trattenuta durante i primi 11 mesi				1'346.40
IF totale annuale	23'400.00	6.80%		1'591.20
Conguaglio da trattenere su dicembre				244.80

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel **2015**)

- Contribuente titolare di un permesso G (frontaliere con rientro giornaliero) che presenta 3 situazioni familiari differenti nel corso dell'anno d'assoggettamento;
- Salario orario CHF 25.00 / ora + tredicesima;
- Salario annuo teorico CHF 56'400.00 (base annua: 2'160 ore + assegni famigliari);
- Assegni famigliari a partire da giugno (CHF 200.00 / mese);
- 01.01 – 31.03 celibe \Rightarrow tabella A0 \Rightarrow aliquota 8.30%
- 01.04 – 30.06 coniugato (coniuge senza attività) \Rightarrow tabella B0 \Rightarrow aliquota 3.20%
- 01.07 – 31.12 nascita di un figlio nel mese di giugno \Rightarrow tabella BI \Rightarrow aliquota 1.60%

Calcolo della trattenuta d'imposta:

Mese	Salario CHF	%	IF CHF	IF totale CHF
Gennaio	3'512.00	8.30	291.50	
Febbraio	4'108.00	8.30	340.95	
Marzo	4'063.00	8.30	337.25	
Aprile	4'264.00	3.20	136.45	
Maggio	3'820.00	3.20	122.25	
Giugno	3'960.00	3.20	126.70	
Luglio	4'325.00	1.60	69.20	
Agosto	4'730.00	1.60	75.70	
Settembre	4'254.00	1.60	68.05	
Ottobre	4'695.00	1.60	75.10	
Novembre	3'995.00	1.60	63.90	1'707.05
Dicembre	4'250.00			
Tredicesima	4'164.00			** 309.65
Totali	54'140.00			2'016.70

Calcolo reale:

- Celibe (3 mesi)	01.01 – 31.03 (1/4): CHF 13'535.00 x 8.40% =	CHF	1'136.95
- Coniugato (3 mesi)	01.04 – 30.06 (1/4): CHF 13'535.00 x 3.30% =	CHF	446.65
- Nascita del figlio (6 mesi)	01.07 – 31.12 (1/2): CHF 27'070.00 x 1.60% =	CHF	433.10
	Totale trattenuta d'imposta alla fonte	CHF	2'016.70

** Conguaglio su ultimo salario dicembre + tredicesima (CHF 8'414.00) **CHF 309.65**

16. TABELLE D'IMPOSTA (ALIQUOTE) E LORO APPLICAZIONE

Con effetto 01.01.2015 l'imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle seguenti tabelle:

Titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero che rientrano giornalmente al proprio domicilio

- Tabella A:** contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico;
- Tabella B:** contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
- Tabella C:** contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all'estero;
- Tabella D:** redditi accessori (attività con grado di occupazione inferiore al 50% e prestazione mensile lorda inferiore o uguale a CHF 2'000.00), **aliquota fissa 10%**;
- Tabella F:** frontalieri fiscali ai sensi dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 sposati aventi il coniuge che svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera;
- Tabella H:** contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico.

Titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro settimanale

- Tabella R:** contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico;
- Tabella S:** contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
- Tabella T:** contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all'estero;
- Tabella U:** contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico;
- Tabella D:** redditi accessori (attività con grado di occupazione inferiore al 50% e prestazione mensile lorda inferiore o uguale a CHF 2'000.00), **aliquota fissa 10%**.

Altre tabelle

Tabelle M-P: tabelle previste per i frontalieri germanici.

La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (*“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte”*) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ti.ch/fonte, all'interno del quale sono presenti due distinti diagrammi ed un apposito calcolatore d'imposta volti ad aiutare il datore di lavoro ad applicare la tabella corretta.

17. FIGLI A CARICO

FIGLI MINORENNI

Di principio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenni fino alla fine del mese del compimento del 18esimo anno di età rispettivamente ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi fino alla fine del mese del compimento del 28esimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede in modo essenziale e che vivono in comunione domestica.

La deduzione per **figli minorenni**, viene riconosciuta automaticamente a tutti gli assoggettati alla fonte:

- nei casi di applicazione delle tabelle BI, 2, 3..., SI, 2, 3..., HI, 2, 3... e UI, 2, 3..., la deduzione è accordata integralmente;
- nei casi di applicazione delle tabelle CI, 2, 3..., TI, 2, 3... e FI, 2, 3... la deduzione è ripartita sui due coniugi.

Pertanto, la questione del riconoscimento in deduzione dei figli minorenni è regolata automaticamente con l'applicazione corretta delle tabelle riportate al punto 16 della presente Direttiva.

FIGLI MAGGIORENNI A TIROCINIO O AGLI STUDI

Dà diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 28 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell'obbligo scolastico.

Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad esami riconosciuti.

Se i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale (inizio o cessazione degli studi durante l'anno), la relativa deduzione sarà limitata unicamente a tale periodo.

Se sono adempite le suddette condizioni, il datore di lavoro stabilisce autonomamente l'eventuale diritto alla deduzione all'inizio dell'anno fiscale o all'inizio dell'assoggettamento, sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore:

- atto di famiglia;
- certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell'istituto;
- attestazione rilasciata in presenza di un'autorità costituita che il figlio non dispone di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano essi pubblici o privati, ed è a esclusivo carico del richiedente.

IMPORTANTE: il datore di lavoro deve conservare la documentazione a sostegno della deduzione concessa al dipendente che dovrà essere presentata all'autorità fiscale unicamente su richiesta. **L'autorità fiscale si riserva di richiedere, per il tramite del dipendente, un'attestazione fiscale rilasciata dall'autorità estera competente.**

18. FAMIGLIE MONOPARENTALI

Celibi o nubili, separati legalmente o di fatto, divorziati o vedovi, che vivono in comunione domestica con figli, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte come al punto 16 della presente Direttiva, sulla base dei dati contenuti nel questionario ufficiale ("*Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte*").

L'applicazione di tali tabelle è subordinata alla presentazione dell'atto di famiglia - oltre alla documentazione relativa ai figli maggiorenni a carico per la quale si rimanda al punto 17 "Figli a carico" - che il datore di lavoro dovrà tenere a disposizione dell'autorità fiscale (tabelle H1, 2, 3... e U1, 2, 3...).

19. TABELLE PER DOPPI REDDITI (TABELLA C e TABELLA T)

La scelta della tabella va effettuata sulla base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale ("*Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati alla fonte*") che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro a disposizione dell'autorità fiscale.

Le tabelle C e T sono applicate anche nel caso in cui uno solo dei due coniugi è assoggettato alla fonte e il reddito principale dell'altro coniuge è tassato ordinariamente.

L'applicazione delle tabelle C e T decade su domanda di un contribuente nel caso in cui uno dei due coniugi cessa o interrompe la sua attività lucrativa per un periodo superiore ai 3 mesi consecutivi.

NB: La tabella dei doppi redditi non è applicata se al reddito del coniuge viene applicata la tabella per redditi accessori (tabella D 10%).

Il contribuente-dipendente tassato con le tabelle C e T (doppi redditi) ha diritto di richiedere entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento all'Ufficio delle imposte alla fonte, una correttiva se il reddito netto dell'attività esercitata all'estero dal proprio coniuge è inferiore a CHF 7'700.00 o l'equivalente in altre valute, allegando il relativo certificato di salario del coniuge e l'attestazione vidimata da un'autorità costituita del Comune di residenza che certifichi che il coniuge esercita unicamente tale attività (**l'autorità fiscale si riserva di richiedere, per il tramite del dipendente, copia della dichiarazione fiscale o un'attestazione rilasciata dall'autorità estera competente**).

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel **2015**)

- Contribuente titolare di un permesso B (dimorante) sposata con 2 figli a carico, marito con attività lucrativa in CH (tabella T2);
- Salario annuale teorico con I3.ma: CHF 48'100.00

CHF 48'100.00 \implies tabella T2 \implies aliquota d'imposta 1.80%

- Alla fine dell'anno, versamento di un bonus pari a CHF 1'900.00.

Calcolo della trattenuta d'imposta:

Mese	Salario CHF	%	IF CHF	IF totale CHF
Gennaio	3'700.00	1.80%	66.60	
Febbraio	3'700.00	1.80%	66.60	
Marzo	3'700.00	1.80%	66.60	
Aprile	3'700.00	1.80%	66.60	
Maggio	3'700.00	1.80%	66.60	
Giugno	3'700.00	1.80%	66.60	
Luglio	3'700.00	1.80%	66.60	
Agosto	3'700.00	1.80%	66.60	
Settembre	3'700.00	1.80%	66.60	
Ottobre	3'700.00	1.80%	66.60	
Novembre	3'700.00	1.80%	66.60	732.60
Dicembre **				
Salario	3'700.00			
I3. ma	3'700.00			
bonus	1'900.00			** 317.40
Totale effettivo	50'000.00	(I)		1'050.00

** Conguaglio su ultimo salario di CHF 9'300.00, imposta alla fonte **CHF 317.40**

(I) Salario determinante effettivo:
CHF 50'000.00 = aliquota d'imposta 2.10%

20. TABELLA PER ATTIVITA' ACCESSORIA (TABELLA D 10%)

L'aliquota d'imposta per attività accessoria o a tempo parziale è del 10%. Essa è applicata ai redditi d'attività lucrativa dipendente, presso ogni singolo datore di lavoro, nei casi in cui il grado di occupazione è inferiore al 50% e la prestazione lorda mensile è inferiore o uguale a CHF 2'000.00.

21. CASI PARTICOLARI

Se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale, il datore di lavoro rispettivamente l'Istituto assicurativo o di previdenza applicano le seguenti tabelle d'imposta:

- per salariati il cui stato civile non è noto: tabella A0, rispettivamente R0;
- per coniugati salariati: tabella C0, rispettivamente T0.

22. PERMESSI L

I titolari di un permesso L sono assoggettati alla trattenuta d'imposta con l'aliquota relativa al corrispondente reddito per un'attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi o su 12 mesi se trattasi di salario mensile), tenuto conto della situazione familiare.

È imponible nel Cantone la retribuzione totale annua integralmente versata o accreditata da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone. Restano riservati i disposti delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione e il diritto del contribuente di contestare la trattenuta d'imposta (art. 210 LT e art. 137 LIFD).

ESEMPIO (calcoli effettuati con aliquote in vigore nel 2015)

- Consulente estero, celibe (tabella R0);
- Con autorizzazione di soggiorno di corto periodo tipo L;
- Attività limitata a 90 giorni all'anno.

Per i 90 giorni di attività lucrativa nel Cantone Ticino riceve un compenso lordo di CHF 36'000.00.

Calcolo della trattenuta d'imposta:

Salario determinante per la fissazione dell'aliquota:

(annualizzazione del salario) $\text{CHF } 36'000.00 / 90 * \times 240 ** = \text{CHF } 96'000.00$

* Giorni effettivi di lavoro / ** giorni lavorativi dell'anno

$\text{CHF } 96'000.00 \implies$ tabella R0 \implies aliquota d'imposta 12.90%

Imposta dovuta $\text{CHF } 36'000.00 \times 12.90\% = \text{CHF } 4'644.00$

23. PROCEDURA DI CONTEGGIO SEMPLIFICATA - LAVORO NERO

Tramite un solo annuncio presso un'unica istituzione (**Cassa di compensazione AVS**), il datore di lavoro versa i contributi per i dipendenti per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, le indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari nell'agricoltura, l'assicurazione contro gli infortuni e **le imposte alla fonte**.
Le condizioni per poter beneficiare della procedura di conteggio semplificata sono le seguenti:

- il singolo stipendio non può superare i CHF 21'150.00 annui;
- la somma totale annua dei salari dell'azienda non può superare i CHF 56'400.00;
- il salario di tutto il personale deve essere conteggiato con la procedura semplificata.

Per maggiori informazioni si invita a contattare direttamente l'autorità competente, Divisione dell'economia, Cassa di compensazione AVS - 6500 Bellinzona, oppure consultare il sito www.iasticino.ch.

24. RISERVA TASSAZIONE ORDINARIA

Al verificarsi di determinate condizioni i contribuenti con domicilio o dimora fiscale in Svizzera assoggettati alla fonte (**ad esclusione quindi dei Frontalieri fiscali e dei Residenti fiscali esteri**) beneficiano del regime di tassazione ordinaria che può essere complementare a quello della fonte (art. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD) oppure sostitutivo del medesimo (art. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD).

Tassazione complementare

Sono soggetti a tassazione ordinaria complementare tutti gli altri redditi imponibili del contribuente (quelli che non provengono dal lavoro e i proventi compensativi ad esso relativi) come pure la sua sostanza e i suoi relativi redditi.

Rientrano negli altri redditi imponibili, tassati ordinariamente, in particolare quelli provenienti da un'attività indipendente, da patenti o diritti d'autore, oppure da vincite a lotterie o concorsi come pure da usufrutti, fondazioni, nonché rendite, pensioni, alimenti o prestazioni in capitale della previdenza professionale, come pure i redditi da immobili e da capitali a risparmio o titoli.

Il contribuente è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta.

Tassazione sostitutiva

Sono imposti con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assoggettati alla fonte di un contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui, quando superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di CHF 120'000.00. Tale tassazione è mantenuta, negli anni successivi e fino alla fine dell'assoggettamento alla fonte, anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite stabilito.

Se l'assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un anno civile intero, i redditi lordi determinanti per l'imposta alla fonte sono convertiti su dodici mesi.

Il contribuente è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta.

Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva **il datore di lavoro deve tuttavia continuare a prelevare l'imposta alla fonte**; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva.

25. DEDUZIONI INDIVIDUALI AMMISSIBILI SU ISTANZA O CONTESTAZIONE DELLA TRATTENUTA EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO

Il contribuente che intende contestare la trattenuta d'imposta alla fonte (art. 210 LT e 137 LIFD) può richiedere all'autorità fiscale una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

La relativa richiesta, accompagnata da tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata, all'Ufficio delle imposte alla fonte, al più tardi **entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento**.

Il riconoscimento di eventuali deduzioni individuali non considerate nell'ambito delle singole tabelle d'imposta a cui il contribuente ha diritto può essere fatto valere nell'ambito della procedura di contestazione dell'imposta.

A dipendenza della categoria di contribuente, possono rientrare in particolare in questo contesto gli interessi per debiti privati, il riacquisto di anni assicurativi del II Pilastro, le quote per la previdenza individuale vincolata (III pilastro A), le prestazioni di sostentamento o gli alimenti versati ai figli minorenni, rispettivamente al coniuge divorziato o separato.

26. IN GENERALE

Sono considerati debitori della prestazione imponibile il **datore di lavoro**, come pure gli **Istituti assicurativi o di previdenza** che hanno la loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone. Gli stabilimenti d'impresa fuori Cantone soggiacciono alla sovranità fiscale del Cantone in cui si trovano.

27. TRATTENUTA D'IMPOSTA

La trattenuta d'imposta per tutti gli assoggettati alla fonte deve avvenire **al momento del pagamento, del versamento, della nascita del credito o della compensazione della prestazione imponibile** senza riguardo ad eventuali cessioni di salario, opposizioni o reclami oppure contestazioni di qualsiasi genere.

28. RENDICONTI TRIMESTRALI E RIVERSAMENTO ALL'AUTORITA' FISCALE

Il riversamento delle imposte trattenute deve avvenire trimestralmente al competente Ufficio delle imposte alla fonte al più tardi, entro 10 giorni dalle date a questo riguardo appositamente stabilite e cioè il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre** di ogni anno.

Il rendiconto trimestrale deve essere presentato anche per i periodi durante i quali il datore di lavoro non è momentaneamente tenuto ad alcun riversamento d'imposta (nessun dipendente assoggettato alla fonte o dipendente esente da imposta).

La mancata presentazione / trasmissione del rendiconto trimestrale delle imposte trattenute alla fonte, comporta per il datore di lavoro l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (art. 204, 209, 257 LT).

Se le imposte non sono riversate entro i termini fissati, il debitore della prestazione deve un interesse di ritardo stabilito dal Consiglio di Stato, praticato per le imposte ordinarie.

29. CONTEGGIO ANNUALE

I moduli ufficiali di conteggio annuale (moduli 3A, 3B, 3C), scaricabili anche dal sito www.ti.ch/fonte, devono essere trasmessi all'Ufficio delle imposte alla fonte entro il 31 gennaio dell'anno che segue quello dell'assoggettamento con le seguenti indicazioni:

- numero AVS del contribuente;
- cognome e nome del contribuente;
- Comune di domicilio o di residenza. **In caso di mutazioni durante l'anno, si dovranno specificare i singoli Comuni indicando la data del cambiamento.**
Comune di lavoro per i frontalieri con rientro giornaliero. **In caso di mutazioni durante l'anno per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi, si dovranno specificare i singoli Comuni aventi diritto al riparto (art. 283 cpv. b LT);**
- Cantone di domicilio o di residenza;
- data di entrata e di uscita durante l'anno presso il datore di lavoro;
- ammontare della prestazione lorda per singolo assoggettato all'imposta alla fonte;
- tabella applicata;
- numero dei figli;
- ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte;
- firma legale.

La mancata presentazione del conteggio delle imposte trattenute alla fonte, comporta per il datore di lavoro l'emissione di una diffida, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (art. 204, 209, 257 LT).

Nel conteggio annuale devono essere elencati anche i dipendenti che, per il fatto che non raggiungono l'età o i limiti minimi d'imponibilità, non soggiacciono alla trattenuta d'imposta.

30. MODIFICHE RELATIVE AL DEBITORE D'IMPOSTA

Unitamente al conteggio il debitore della prestazione imponibile deve anche notificare all'Ufficio delle imposte alla fonte ogni modifica relativa alla sua azienda, in particolare l'acquisto, la cessione, la trasformazione dell'azienda, il trasferimento di sede, la modifica della ragione sociale, come pure il cambiamento dei proprietari (gerenti o locatari) e la cessazione dell'attività ed ogni altra circostanza di interesse per l'autorità fiscale.

Il datore di lavoro rispettivamente l'Istituto assicurativo o di previdenza sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni tutti i documenti necessari alla verifica dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e a metterli a disposizione dell'autorità fiscale in caso di eventuali controlli.

31. ATTESTAZIONE CONCERNENTE L'IMPOSTA TRATTENUTA

Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare d'ufficio al contribuente, **entro il 31 gennaio** dell'anno che segue quello dell'assoggettamento o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un'**attestazione** con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate alla fonte, della tabella applicata e dell'imposta alla fonte trattenuta. Il relativo modulo ufficiale è scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte.

Al contribuente e a richiesta del medesimo gli devono pure essere fornite tutte le indicazioni e i mezzi necessari atti a verificare l'esattezza della trattenuta d'imposta, considerato come il termine perentorio per contestare la trattenuta d'imposta alla fonte scade il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento.

32. OBBLIGO D'ANNUNCIO DEL DIPENDENTE SOGGETTO ALL'IMPOSTA ALLA FONTE

Il debitore d'imposta (datore di lavoro) è obbligato a notificare al competente Ufficio delle imposte alla fonte l'assunzione di personale straniero soggetto all'imposta alla fonte, entro 8 giorni dall'inizio dell'attività (30 giorni in caso di invio dei dati in formato elettronico).

A tale scopo dev'essere inoltrato il modulo No. 1 (*"Formulario d'annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte"*) debitamente compilato e controfirmato sia dal dipendente che dal datore di lavoro. Tale formulario è scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte.

Con l'entrata in vigore delle normative relative all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione i lavoratori e le lavoratrici provenienti dagli Stati della UE/AELS possono essere occupati in Svizzera per un periodo di 90 giorni con semplice notifica all'Ufficio della manodopera estera (senza un permesso rilasciato dalla Polizia degli stranieri).

Il datore di lavoro è tuttavia obbligato a notificare all'autorità fiscale anche queste persone, per il tramite del suddetto formulario nonché, riservate le convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, a provvedere alla trattenuta d'imposta alla fonte e al successivo riversamento entro i termini legali stabiliti.

33. PROVVISORIO D'INCASSO

Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente.

Tale provvigione è del 1% sulle imposte trattenute.

Eccezione:

per datori di lavoro che usufruiscono dell'applicativo informatico "IFonte" (trasmissione dei dati in formato elettronico), la provvigione d'incasso rimane invariata al 2%.

La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.

34. RESPONSABILITÀ IN CASO DI TRATTENUTA INSUFFICIENTE

Il debitore della prestazione imponibile è **solidalmente responsabile** con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. È inoltre responsabile per il successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale a norma dell'art. 121 LT.

In caso di mancata trattenuta o trattenuta insufficiente, l'autorità fiscale può obbligare il debitore d'imposta a riversare l'imposta non trattenuta.

35. SOTTRAZIONE D'IMPOSTA

Il debitore della prestazione imponibile che, intenzionalmente o per negligenza, non trattiene o trattiene in modo insufficiente l'imposta alla fonte, è inoltre punibile per il reato di sottrazione d'imposta conformemente agli art. 258 e segg. LT.

36. APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il debitore della prestazione che dispone a profitto proprio o di terzi delle trattenute d'imposta alla fonte senza riversarle all'autorità fiscale è passibile di procedimento penale per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 270 LT.

37. FRODE FISCALE

Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o inesatti nel contenuto, è punito con la detenzione o con la multa fino a CHF 30'000.00 a titolo di frode fiscale, giusta l'art. 269 LT.

38. RICHIESTA DI APERTURA DELLA PARTITA FISCALE

Il debitore d'imposta (datore di lavoro) che intende assumere dipendenti soggetti all'imposta alla fonte e che non possiede ancora una partita fiscale attiva, deve trasmettere all'Ufficio delle imposte alla fonte, oltre alla modulistica citata al punto 32 della presente Direttiva, il "*Formulario d'affiliazione per datori di lavoro*" debitamente compilato e firmato. Lo stesso può essere scaricato dal sito www.ti.ch/fonte.

39. RICHIESTA DI STRALCIO DELLA PARTITA FISCALE

Il datore di lavoro che intende procedere allo stralcio della propria partita fiscale, in quanto non ha più dipendenti soggetti all'imposta alla fonte e non prevede di assumerne altri in futuro, può richiedere lo stralcio della stessa utilizzando il modulo "*Formulario per la richiesta di stralcio della partita fiscale imposte alla fonte*".

Tale modulo dev'essere ritornato all'Ufficio delle imposte alla fonte con allegato il conteggio definitivo della trattenuta d'imposta alla fonte relativo all'anno in cui avviene lo stralcio debitamente compilato e firmato.

Tutta la modulistica necessaria ("*Formulario per la richiesta di stralcio della partita fiscale imposte alla fonte*" e il "*Conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte*") può essere scaricata dal sito www.ti.ch/fonte.

ATTENZIONE: rendiconti d'incasso globale trimestrali o conteggi annuali della trattenuta d'imposta alla fonte con l'importo a zero o con la dicitura "nessun dipendente" non implicano lo stralcio definitivo della partita fiscale.

Si raccomanda ai datori di lavoro di indicare sempre sui conteggi, sulle polizze di versamento e in ogni corrispondenza il numero di controllo assegnato.

INFORMAZIONI

Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, 6501 Bellinzona (telefono 091/814.75.71) oppure consultando il sito www.ti.ch/fonte.